



**Legge 30 dicembre 2023, n. 213,  
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024  
e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”  
(Legge di bilancio 2024)**

Nella colonna di destra è evidenziato il grado di rilevanza delle norme per il territorio provinciale, secondo i seguenti indicatori:

|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Alto (norme direttamente applicabili o che sono da recepirsi nell'ordinamento provinciale) |
| <b>B</b> | Basso (norme che si ritengono di limitato interesse per l'Amministrazione provinciale)     |
| <b>N</b> | Nulla                                                                                      |
| <b>V</b> | In corso di valutazione                                                                    |

| Art. 1, commi | Rubrica                                                                                                                                                                 | Analisi del contenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 7-13          | Mutui prima casa                                                                                                                                                        | Proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'accesso all'agevolazione per i mutui ai giovani under 36 nonché alle coppie coniugate o conviventi more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni e alla famiglia monogenitoriale con figli minori.                                                                                                                                       | A |
| 14            | Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico                                                                             | Stanziamiento di 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.                                                                                                                                                                                                                                                             | A |
| 15            | Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti                                                                                        | Si reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero della quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023.                                                                                                                                                                           | A |
| 16-17         | Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori                                                                                                       | Si prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).                                                                                                                                       | A |
| 18            | Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa | Estensione ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 della riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa).     | A |
| 19            | Riduzione del canone RAI                                                                                                                                                | Limitatamente all'anno 2024 si riduce da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A |
| 21-25         | Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere                                                                                    | Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, si riconosce a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. | A |
| 37            | Assunzioni di personale ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore              | Si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di effettuare assunzioni di personale da destinare al potenziamento degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.                                                                                                                                                | A |
| 44            | Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile            | Si proroga al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A |
| 45            | Innalzamento dell'aliquota Iva per prodotti per l'igiene                                                                                                                | Si riporta al 10 per cento l'IVA relativa a prodotti femminili nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini                                                                                                                                                                                                                                                 | A |



|       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | <i>femminile, e alcuni prodotti per la prima infanzia</i>                                                                                         | che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 46    | <i>Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet</i>                                                                                                  | Aliquota IVA ridotta al 10 per cento, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22 per cento, per la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A      |
| 48    | <i>Modifica accise tabacchi</i>                                                                                                                   | Innalzamento delle accise, degli oneri fiscali e dell'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A      |
| 49-51 | <i>Differimento delle quote di eccedenza deducibili derivanti da perdite su crediti bancari e assicurativi</i>                                    | Si differisce al 31 dicembre 2027 una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A      |
| 59    | <i>Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti</i>                    | Si estende la disciplina della cosiddetta participation exemption - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).                                                                                                                                                                                                                                                                   | A      |
| 63    | <i>Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili</i>                                                                   | Si prevede un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici per coloro che hanno optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26 per cento ma solo a partire dal secondo immobile concesso in locazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A      |
| 64-67 | <i>Plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili</i>                                                                          | Si aggiungono tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Si prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione di queste disposizioni, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della destinazione, anche mediante riassegnazione al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale". Si valuta quindi se sussista un'eventuale riserva all'erario.           | V      |
| 70    | <i>Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazione</i>                                                                         | Si rende permanente la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione di opere pubbliche anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A      |
| 71    | <i>Norma interpretativa Esenzione IMU relativa agli immobili destinati a finalità sociali e urgenti disposizioni in materia fiscale</i>           | Norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, con riguardo alle attività svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *<br>N |
| 77    | <i>Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea</i>                        | Si porta da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                     | A      |
| 85    | <i>Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>  | I soggetti esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali potranno adeguare le esistenze iniziali delle rimanenze e regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. Si prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione di queste disposizioni, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della destinazione, anche mediante riassegnazione al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale". Si valuta quindi se sussista un'eventuale riserva all'erario. | V      |
| 86-87 | <i>Misure in materia di variazione dello stato dei beni</i>                                                                                       | Si prevede che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite dell'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.                                                                                                                                                                                                                                                                              | A      |
| 91    | <i>Modifiche all' IVIE e all' IVAFE</i>                                                                                                           | Si eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFA (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere) dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A      |
| 92    | <i>Modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi</i>                                                                                 | Si apportano modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A      |
| 93    | <i>Immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso</i> | Si estendono alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.                                                                                                                                                                                                                                             | A      |
| 94-98 | <i>Versamento unitario e compensazione; costi di</i>                                                                                              | Introduzione di una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A      |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|         | <i>riscossione</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 99      | <i>Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività</i>                                                                                                                                                | Disposizioni in materia di partita IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A      |
| 100     | <i>Cooperazione applicativa e informatica per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo</i>                                                                                                                                                       | Possibilità per l'agente della riscossione di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla riscossione, da chiunque detenute.                                                                                                                                                    | A      |
| 101-111 | <i>Misure in materia di rischi catastrofali</i>                                                                                                                                                                                                           | Si istituisce l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.            | A      |
| 131-133 | <i>Adempimenti delle pubbliche amministrazioni relativi ai contributi previdenziali</i>                                                                                                                                                                   | Le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto.                                                                                                                               | A      |
| 134-135 | <i>Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per l'anno 2024</i>                                                                                                                                                                              | Si modifica per l'anno 2024 la disciplina transitoria in materia di indicizzazione (cd. perequazione automatica) dei trattamenti pensionistici.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A      |
| 136-138 | <i>APE sociale e Opzione donna</i>                                                                                                                                                                                                                        | APE (anticipo pensionistico) sociale viene prorogata sino al 31 dicembre 2024 ma sale il requisito anagrafico: in luogo degli attuali 63 anni si potrà accedere allo strumento con almeno 63 anni e cinque mesi. Opzione donna viene confermata con le restrizioni attuali (cioè solo caregivers, invalide al 74 per cento e disoccupate) a condizione che siano raggiunti 61 anni (ora 60 anni) e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2023. | A      |
| 139-140 | <i>Disposizioni in materia di pensione anticipata</i>                                                                                                                                                                                                     | Si conferma la proroga di un anno di «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A      |
| 157-165 | <i>Adeguamento delle aliquote di rendimento e termini di decorrenza dei trattamenti anticipati di pensione in alcune gestioni nonché trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e infermieri del SSN e di medici dell'INPS e dell'INAIL</i> | Si prevede la possibilità di permanenza in servizio oltre i limiti finora vigenti per i dirigenti medici, gli altri dirigenti sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale e per i medici dell'INPS e dell'INAIL.                                                                                                                                                                                                               | A      |
| 168-176 | <i>Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione</i>                                                                                                                                                    | Si prorogano alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (l'indennità per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; l'indennità per il fermo pesca; lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa).                                                                                                            | A      |
| 177-178 | <i>Incremento della misura di supporto per le rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche</i>                                                                         | Prevede un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche.                                                                                                                                                                                                    | A      |
| 179     | <i>Misure in materia di congedi parentali</i>                                                                                                                                                                                                             | Dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento per un mese ulteriore al primo.                                                                                                                       | A      |
| 180-182 | <i>Decontribuzione delle lavoratrici con figli</i>                                                                                                                                                                                                        | Riconosce - per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 - un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro.                            | A      |
| 183-185 | <i>Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE</i>                                                                                                                                                                                               | Esclude dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio.                                                                                                                                                                                                                                       | A      |
| 186     | <i>Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga</i>                                                                                                                                                                                              | Viene istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento dei progetti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze.                                                                                                                                                                                                                                                                          | *<br>N |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 187-189   | <i>Stanziamenti relativi al reddito di libertà per le donne vittime di violenza, al recupero degli uomini autori di violenza e alla realizzazione di centri antiviolenza</i>                                                                                      | Prevede un finanziamento permanente in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Inoltre, viene previsto un incremento dello stanziamento relativo all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A      |
| 191-193   | <i>Assunzione vittime di violenza nel settore privato</i>                                                                                                                                                                                                         | Viene previsto il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A      |
| 194       | <i>Fondo per la creazione di case rifugio</i>                                                                                                                                                                                                                     | Istituisce il Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *<br>N |
| 207-209   | <i>Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione</i>                                                                                                                                                                                                | Istituisce un fondo per il sostegno ai soggetti, aventi specifici requisiti anagrafici e reddituali, proprietari di animali d'affezione, a fronte delle spese per la cura di tali animali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A      |
| 210-216   | <i>Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi in materia di disabilità, stanziamenti per l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e per i giochi mondiali invernali</i> | Istituisce il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *<br>N |
| 218 - 222 | <i>Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive</i>                                                                                                                                                                                               | Al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, estende fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico e il personale sanitario disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi tutte le prestazioni aggiuntive svolte. A questo finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento corrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A      |
| 223       | <i>Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica</i>                                                                                                                                                                                                        | Interviene sul tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (+0,2 per cento) e sul tetto della spesa farmaceutica convenzionata (-0,2 per cento), mentre conferma espressamente il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2 per cento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A      |
| 224-231   | <i>Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali</i>                                                                                                                                                                                                    | Demanda all'AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio, finalizzato a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle farmacie convenzionate col Servizio sanitario nazionale di dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere. Definisce, inoltre, un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, con correlata abrogazione di una serie di disposizioni in materia di sconti. E' altresì disposta l'abrogazione della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, recata dalla legge di bilancio 2023. Si prevede, infine, che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali. | A      |
| 232       | <i>Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa</i>                                                                                                                                                                                                             | Autorizza Regioni e Province autonome a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle misure previste del comma 218 ss. (incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario), potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati (al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A      |
| 233       | <i>Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati</i>                                                                                                                                                                      | Aggiorna, innalzandolo, il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A      |
| 237-241   | <i>Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri e contributo al Servizio sanitario nazionale</i>                                                                                                                                                             | Introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria, che è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. Si prevede che le risorse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A      |



|         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|         |                                                                                                                     | derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico. Inoltre, vengono previste modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all'importo minimo del contributo dovuto dallo straniero.                                                        |        |
| 244-246 | <i>Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale</i> | Prevede distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e distrettuale (maggiori oneri di spesa per il personale dipendente e del personale convenzionato, accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale).                                                                                                 | A      |
| 250-252 | <i>Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo</i>                                           | Autorizzano l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo.                                                                                                                                                                                                                                                                       | A      |
| 253-257 | <i>Misure in favore delle imprese</i>                                                                               | Prevede il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale per gli anni dal 2026 al 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A      |
| 258     | <i>Cooperative storiche concessionarie produzione energia elettrica</i>                                             | Dispone che le cooperative esistenti, operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, che connettono clienti non soci, siano considerate, ai fini della regolamentazione delle cooperative elettriche, come cooperative storiche concessionarie fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.                              | A      |
| 271     | <i>Garanzie a favore di investimenti in infrastrutture idriche</i>                                                  | Stabilisce la stipula di una convenzione tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per il potenziamento delle infrastrutture idriche.                                                                                                                | A      |
| 281     | <i>Aggiornamento del documento programmi di investimento in sanità</i>                                              | Rimette ad un Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, l'aggiornamento del Documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'analogo Accordo del 28 febbraio 2008.                                                                                                                                                                    | A      |
| 282-284 | <i>Modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica</i>                                                         | Istituisce un fondo per il contrasto al disagio abitativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *<br>N |
| 296-297 | <i>Credito di imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci</i>                                          | Viene estesa alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l'applicazione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuano attività di trasporto di merci iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12 per cento, a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore.                                   | A      |
| 302     | <i>Finanziamento di interventi per strutture e infrastrutture pubbliche</i>                                         | Istituisce un fondo per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, riequilibrio socio-economico e lo sviluppo dei territori.                                                                                                                                                                                                   | A      |
| 303     | <i>Modifiche all'articolo 1, commi 913 e 914, della legge 30 dicembre 2018, n. 145</i>                              | Prevede delle modifiche ai commi 913 e 914 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). In particolare modo, questo comma si inserisce nell'ampio progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana in favore delle zone periferiche delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.                                                                                                                    | A      |
| 304     | <i>Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche</i>                                          | Proroga il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 (DL c.d. energia) ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024.                                                                                                                                                                        | A      |
| 306-307 | <i>Investimenti dell'INAIL in edilizia sanitaria</i>                                                                | Viene prevista una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell'INAIL destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale. Si prevede che le iniziative di investimento per la realizzazione o l'acquisto di immobili destinati a tali finalità siano individuate con decreto ministeriale annuo, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. | A      |
| 312-314 | <i>Borse di studio per l'Erasmus italiano</i>                                                                       | Viene istituito il "Fondo per l'Erasmus italiano" finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni.                                                                                                                                                                                                   | A      |
| 318     | <i>Copertura degli oneri per il pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti</i>                         | Stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.                                                                                                                                 | A      |
| 319     | <i>Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali</i>                                                    | Prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa.                                                                                                                                                                                                                   | A      |
| 320-321 | <i>Contributo alle scuole per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e</i>        | A decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, viene generalizzato il contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado (fino al 90 per cento della spesa).                                                                                                                                                                          | A      |



|                   | di settore                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 333-338           | Misure in materia di beni culturali nonché di sale cinematografiche e polifunzionali                                                                                 | Reca una serie di misure in materia di cultura, tra cui la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura (comma 334) e interventi tesi all'incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità.                                                                                                                                                                                                                  | A      |
| 359-360           | Installazione colonnine di emergenza                                                                                                                                 | La disposizione stanziava risorse per l'installazione di colonnine per le chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento nelle aree comunali ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A      |
| 361               | Rifinanziamento del Fondo per l'immigrazione                                                                                                                         | Il Fondo è destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A      |
| 389-392 e 394-396 | Proroga dello stato di emergenza e attività di assistenza sul territorio nazionale connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina | Si prevede la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina. Lo stato di emergenza viene ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024. Sono conseguentemente prorogate le misure di assistenza già disposte per gli anni precedenti, inclusa l'assegnazione di un contributo <i>una tantum</i> , per rafforzare l'offerta di servizi sociali da assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea. Si proroga al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina. | A      |
| 400-403           | Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici                                                                              | Viene istituito un Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e viene prevista una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *<br>N |
| 443-445           | Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura                                                                                                                 | Istituisce un Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Con decreti ministeriali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, saranno definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A      |
| 446               | Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole                                         | Reca alcune novelle alla disciplina vigente in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, ampliando gli obiettivi cui è finalizzato il Fondo nazionale di solidarietà, estendendo sia l'ambito oggettivo degli interventi finanziabili agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene, sia l'ambito soggettivo dei beneficiari alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A      |
| 449               | Attuazione dell'accordo del 25 settembre 2023 con le Province autonome di Trento e Bolzano                                                                           | In attuazione dell'accordo con il Governo del 25 settembre 2023, determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027 (per Bolzano trattasi di euro 56.935.000 annui), a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A      |
| 450-451           | Attuazione dell'accordo del 7 dicembre 2023 con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano                                             | In attuazione dell'accordo con il Governo del 7 dicembre 2023, attribuiscono alle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e alle Province autonome di Trento e di Bolzano complessivi 105,6 milioni di euro per l'anno 2024 (per Bolzano trattasi di euro 20.971.313,54), a titolo di compensazione delle minori entrate conseguenti la revisione della disciplina dell'Irpef contenuta nella riforma fiscale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A      |
| 479               | Controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato        | Si prevede che l'obbligo di riportare il codice unico di progetto non si applichi alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato e alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del CUP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A      |
| 485               | Contributi progettazione enti locali                                                                                                                                 | Interviene sui contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno per interventi di messa in sicurezza del territorio, disponendo che tali finanziamenti riguardino le attività di progettazione in generale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A      |
| 488-493           | Interventi per il Giubileo                                                                                                                                           | I commi 489-491 recano misure relative all'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile delle altre Regioni e delle Province autonome per il supporto alle attività delle analoghe organizzazioni della Regione Lazio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A      |
| 506-508           | Modalità per conguaglio ristori Covid-19 enti locali – Fondo per enti locali in deficit di risorse per gli effetti del Covid-                                        | Si definiscono le modalità finanziarie per il conguaglio dei ristori che sono stati assegnati agli enti locali in relazione all'emergenza Covid-19, in vista della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, rispetto alle risorse erogate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. "Fondone Covid").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A      |



|         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|         | 19                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 513     | <i>Clausola di salvaguardia</i> | <b>Prevede che le disposizioni della legge di bilancio 2024 siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.</b>                            | A |
| Art. 21 | <i>Entrata in vigore</i>        | Dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2024, ove non diversamente previsto.<br>(Il comma 297 prevede che la disposizione di cui al comma 296 (credito di imposta per gli esercenti le attività di trasporto terzi) acquisti efficacia dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale). | A |

\*Trattasi di assegnazioni di fondi statali in ambiti di competenza della Provincia, non spettanti a seguito dell'abrogazione dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.